

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 28 L 300/70

Nell'interesse di **Or.S.A. Ferrovie, Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base, di Milano e Provincia**, in persona del Segretario provinciale, signor Adriano Coscia rappresentato, assistito e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Sertori nello studio del quale in Milano via Cesare Battisti 4 è elettivamente domiciliato

CONTRO

TRENITALIA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, piazza Croce Rossa 1

oggetto: *comportamento antisindacale consistito nella illegittima sostituzione di lavoratori scioperanti*

A) premesse di fatto

1. l'O.S. ricorrente, firmataria del CCNL applicato in azienda, in data 28 maggio 2009 ha indetto uno “*sciopero di 8 ore interessanti il personale di macchina e il personale viaggiante dipendente dalla Società Trenitalia spa dalle ore 9,01 alle ore 17 del giorno 14 giugno 2009, nel rispetto della legge 146/90, delle deliberazioni della commissione di garanzia e degli accordi in essere*” (cfr. doc. 1);

2. lo sciopero era stato indetto per protestare contro l'intesa raggiunta il 15.5.2009 da Trenitalia con le altre OOSS in forza della quale venivano sensibilmente peggiorate le condizioni del personale macchina e viaggiante, in quanto si autorizzava non solo l'utilizzo del singolo macchinista sui convogli ma si estendeva anche da 6 a 8 le vetture massime affidate al controllo del capo treno, modifica organizzativa aziendale che è stata oggetto di un lungo conflitto sindacale non ancora del tutto composto nonostante l'accordo sopra citato;
3. a seguito di un invito del Ministero delle infrastrutture a differire l'azione di protesta con lettera 10 giugno 2009 l'O.S. Ricorrente comunicava al Ministero, all'Osservatorio, alla Commissione di Garanzia, alla presidenza del consiglio dei Ministri, alla società ed alle altre ooss che l'azione di protesta veniva ridotta ad un'ora dalle 13 alle 14 dello stesso 14 giugno 2009, con una fermata simbolica di soli 15 minuti per il personale che alle 13 si fosse trovato in servizio con orario di arrivo oltre alle 14 (cfr. doc. 2);
4. nell'ambito della procedura di raffreddamento di cui all'art. 8 della legge 146/90, la O.S. ricorrente confermava la protesta e ne ribadiva le ragioni sia in relazione alla normativa in tema di sicurezza per eventuali malori del macchinista nonché in relazione a quella della effettiva chiusura delle carrozze di alcuni treni, oltre a sottolineare che l'accordo in questione toccava aspetti normativi riservati al contratto nazionale;
5. l'azione di sciopero veniva quindi confermata per la durata di un'ora dalle 13 alle 14 di domenica 14 giugno 2009 e la stessa datrice di lavoro nel prendere atto delle mutate modalità dello sciopero riconosceva che *“tale articolazione oraria non provocherà particolari disagi alla circolazione ferroviaria”* (cfr. doc. 3);

6. in data 12 giugno l'Orsa comunicava quindi alla società, al Ministero dei trasporti ed alla Commissione di garanzia, le norme tecniche con le quali si sarebbe svolto lo sciopero, e presagendo le intenzioni della società ammoniva la stessa -richiamando la recente sentenza n. 12811/2009 della suprema corte in materia- che non avrebbe tollerato la sostituzione di personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici, *“questione questa particolarmente sentita poiché le società del gruppo, tra cui Trenitalia,utilizzano quantità significative di personale non di qualifica, dirigenti e/o superiori gerarchici, per effettuare ulteriori treni”* (cfr. doc. 4);
7. nonostante questa comunicazione in occasione dello sciopero del 14 giugno 2009 Trenitalia ha provveduto a sostituire numerosi lavoratori che avevano aderito allo sciopero e in particolare a quel che risulta alla O.S. ricorrente ciò è avvenuto in almeno 4 casi con sostituzione di capi treno (qualifica D) con personale di qualifica nettamente superiore (B);
8. più precisamente queste sostituzioni si sono verificate:
 - sul treno 23031 in partenza da Gallarate alle ore 13,09 con destinazione Pioltello dove il capo treno....., livello D, è stato sostituito dal professional (tutor)o di livello B;
 - sul treno 5346 in partenza da Varese alle 13,04 con destinazione Porto Ceresio dove il capo trenoomissis (livello D) è stato sostituito dal professionale (tutor) ...omissis.....(livello B);
 - sul treno 5236 in partenza da Cremona alle ore 13,23 destinazione Brescia dove il capo trenoomissis.....(livello D) è stato sostituito dal professional (tutor)omissis.....(livello B);

- sul treno 20415 in partenza da Milano Greco Pirelli alle 13,08 con destinazione Piacenza dove il capo treno ..omissis.....(livello D) è stato sostituito dal professionalomissis.....(livello B);

9. risulta alla ricorrente che le sostituzioni siano state anche più ampie e numerose (ma non tutte si sono potute accertare con precisione) avendo la società preventivamente comandato in servizio per domenica 14 giugno 2009 un certo numero di lavoratori cd. tutor, tutti di livello B, e ciò nonostante che tutti i lavoratori in questione osservino turni di lavoro articolati su 5 giorni la settimana e quindi la domenica (e il sabato) sono sempre di riposo;

10. preventiva convocazione dei tutor che è stata anche del tutto intenzionalmente destinata a paralizzare gli effetti dello sciopero e posta in essere nonostante la diffida della O.S. ricorrente e il richiamo alla autorevole pronuncia della suprema corte e che quindi dovrà essere presa in considerazione in relazione alla dolosa, oltre che oggettiva, condotta antisindacale.

Tutto ciò premesso in fatto, l'organizzazione sindacale ricorrente si vede costretta ad adire il Tribunale di Milano per sentire accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento aziendale sopra descritto per i seguenti motivi e chiederne conseguentemente la rimozione degli effetti

IN DIRITTO

La questione posta dalla presente controversia appare di agevole soluzione.

Il pertinente riferimento effettuato dalla O.S. ricorrente alla recente sentenza n. 12811/2009 della Cassazione, infatti non solo consente di richiamare integralmente la ricostruzione così esaurientemente effettuata dalla suprema Corte in tema di limiti alla possibilità per il datore di reagire -legittimamente- per limitare gli effetti negativi dello sciopero, ma ha anche

il vantaggio di porre in evidenza una fattispecie del tutto simile , e forse addirittura meno grave, di quella esaminata nel caso in questione.

In quella sentenza infatti la suprema corte, nel ribadire che non ogni scelta funzionale allo scopo di limitare i disagi dello sciopero è consentita e soprattutto che “... *il limite è costituito dal fatto che la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo*”, si riferiva all'ipotesi di sostituzione di lavoratori scioperanti effettuato ricorrendo a personale di livello superiore ma non per sostituire direttamente il personale scioperante (in quel caso dei casellanti di una società concessionaria della gestione di autostrade) bensì di svolgere funzioni accessorie e diverse (sezionare le barriere di esazione per convogliare il traffico e stazionare davanti ai caselli per provvedere al ritiro dei biglietti degli utenti) situazione questa in qualche modo meno grave di quella qui esaminata nella quale la sostituzione dei capi treno da parte dei tutor è stata, invece, piena.

Ma come, ha ribadito la corte in quella decisione, quello che rileva è la verifica -da effettuare caso per caso- che l'impiego in mansioni inferiori sia consentito o meno dalla legge. E che l'art. 2103 preveda un divieto assoluto, solo mitigato dalla ragionevolezza del suo discostarsi dalla accessorietà delle mansioni inferiori che sono legittime solo in quanto siano marginali e dovute per il completamento del lavoro principale, è principio fuori discussione.

Di modo che quando la sostituzione di lavoratori scioperanti avvenga con lavoratori di livello superiore, non vi può essere dubbio che avvenga con strumenti illegittimi e non consentiti dalla legge, anche quando come nel caso concreto è immaginabile che vi sia stato il consenso degli interessati perchè, tale consenso non è evidentemente idoneo e sufficiente a giustificare la deroga alla disciplina di legge.

Né, come ribadisce ancora la sentenza citata, la “*valutazione può essere diversa per il fatto che si è all'interno di una procedura ex art. 28 della*

legge 300/1970.....” perchè “...il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori con scioperanti le conseguenze di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli”.

“E lo lede nella sua essenza: nella capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perchè fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali”.

Parole ineccepibile che non possono non essere condivise.

*

Solo per scrupolo difensivo, al fine di prevenire una possibile eccezione, si osserva che per la configurabilità del comportamento antisindacale la giurisprudenza ha escluso, da tempo, la necessità dell'elemento intenzionale essendo tale requisito non solo non necessario, ma neppure sufficiente al fine di integrare il comportamento antisindacale.

Non necessario perché un errore di valutazione del datore che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta non farebbe venir meno l'esigenza di tutela della libertà sindacale e della inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà.

Non sufficiente in quanto l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale un'attività che non appaia obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale (cfr. Cass. SS.UU. n. 5295/97).

*

Tutto ciò premesso l'organizzazione sindacale ricorrente, come sopra rappresentata e assistita, riservata ogni più ampia replica a fronte di quanto verrà eventualmente dedotto dalla convenuta

CHIEDE

Che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice unico del lavoro, fissi ai sensi dell'art. 28 SL udienza per la discussione del presente ricorso per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare il carattere antisindacale il comportamento posto in essere da Trenitalia spa in occasione dello sciopero del 14 giugno 2009 e consistito nell'aver sostituito numerosi lavoratori scioperanti e in particolare sicuramente quattro capi treno sui convogli n. 2031 da Gallarate a Pioltello, n. 5346 da Varese a Porto Ceresio, n. 5326 da Cremona a Brescia e n. 20145 da Milano Greco a Piacenza,
- condannare conseguentemente Trenitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore ad astenersi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti;
- condannare infine controparte anche al risarcimento dei danni tutti anche all'immagine del sindacato ricorrente nella misura ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 cpc ovvero quantomeno, come misura risarcitoria, disporre l'affissione dell'emanando decreto sulle bacheche sindacali di tutte le unità produttive dislocate nella Regione Lombardia;
- con vittoria di spese, diritti e onorari

***.

IN VIA ISTRUTTORIA : si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per interpello e testi su tutte le circostanze esposte in narrativa ai punti da 1 a 10 da intendersi qui per ritrascritti preceduti dall'espressione "vero che", nonché a prova contraria su quanto articolato eventualmente dalla resistente.

Si indicano per le sommarie informazioni i sig.ri:.....omissis....con riserva di altri indicarne in relazione a quanto verrà eventualmente dedotto dalla convenuta.

Si producono:

- 1) proclamazione sciopero 14 giugno 2009;
- 2) lettera 10 giugno 2009 Orsa /Ministero e Osservatorio;
- 3) verbale 11 giugno 2009 del tentativo di conciliazione ex lege 146/90;
- 4) lettera 12 giugno trasmissione modalità dello sciopero;
- 5) comunicazione modalità sciopero;
- 6) statuto orsa;
- 7) verbale di nomina segreteria regionale e provinciale;
- 8) estratto CCNL

Milano 25 giugno 2009

avv. Giovanni Sertori